DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2000

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dall'Austria e dal Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2000) 3868]

(I testi in lingua spagnola, francese, italiana, tedesca e portoghese sono i soli facenti fede)

(2001/14/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1] (denominata in appresso «la direttiva»), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2) La Spagna, l'Italia, l'Austria e il Portogallo hanno chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità entro il termine stabilito nella direttiva.

(3) La Spagna, l'Italia, l'Austria e il Portogallo hanno definito programmi di azioni volti a eradicare organismi nocivi ai vegetali, introdotti nei loro territori. Tali programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento.

(4) È stata riesaminata l'ammissibilità al rimborso, da parte della Comunità, della spesa sostenuta da associazioni di produttori di patate e dichiarata dalla Francia in relazione ai programmi di eradicazione di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Globodera rostochiensis e Globodera pallida attuati nel 1997, alla luce dei recenti chiarimenti legali riguardanti l'ammissibilità di tale spesa a una partecipazione finanziaria della Comunità.

(5) La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili. Tuttavia, dato che gli stanziamenti destinati a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 sono limitati, la partecipazione finanziaria della Comunità ai fini della presente decisione è fissata in generale al 19 %, considerando che i programmi ricevuti sono stati trattati nello stesso modo.

(6) Per la suddetta spesa sostenuta dalla Francia nel 1997, la partecipazione finanziaria della Comunità ai fini della presente decisione è fissata al 40 %, coerentemente con il livello stabilito per la partecipazione comunitaria relativa ad altri programmi del 1997, concessa con la decisione 2000/38/CE.

(7) Alcuni programmi hanno ottenuto un'estensione di uno, due o tre anni del periodo in cui devono essere attuate le misure di eradicazione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva, in quanto l'esame della situazione indica che l'obiettivo delle suddette misure di eradicazione dovrebbe essere conseguito entro tale periodo più esteso.

(8) La partecipazione finanziaria della Comunità per i programmi contemplati dalla presente decisione e che si svolgono per più di due anni è regressiva, cioè la spesa ammissibile è stata moltiplicata per 0,7 per il terzo anno, 0,6 per il quarto anno e 0,5 per il quinto anno.

(9) Le spese sostenute dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dall'Austria e del Portogallo, prese in considerazione ai fini della presente decisione, riguardano direttamente le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva.

(10) Le informazioni tecniche fornite dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dall'Austria e dal Portogallo hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo. Tali informazioni sono state inoltre esaminate dettagliatamente dal comitato fitosanitario permanente.

(11) La partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude altre misure adottate o da adottare che siano necessarie ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione.

(12) La presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in questione sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati.

(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dall'Austria e dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'importo totale della partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1 è di 497 481 EUR.

2. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma di eradicazione e per ogni anno di attuazione di tali programmi sono indicati nell'allegato della presente decisione.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri interessati risulta la seguente:

— 161 273 EUR per la Spagna,

— 26 899 EUR per la Francia,

— 5 168 EUR per l'Italia,

— 17 103 EUR per l'Austria,

— 287 038 EUR per il Portogallo.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla comparsa e all'eradicazione degli organismi nocivi in questione.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 dev'essere compresa in una domanda contenente:

a) informazioni generali sulla comparsa degli organismi nocivi in questione, comprendenti, fra l'altro,

la data in cui è stata sospettata o confermata la presenza di tali organismi e i particolari relativi alla presunta origine della loro comparsa;

b) la descrizione del programma di eradicazione, comprendente, fra l'altro, le misure adottate o progettate e la durata prevista;

inoltre, per ogni anno del programma di eradicazione;

c) una relazione di sorveglianza sulle azioni attuate, al fine di determinare la natura e l'estensione della comparsa degli organismi nocivi in questione;

d) una relazione sull'eradicazione per ogni azienda in cui sono stati distrutti vegetali e prodotti vegetali, comprendente, fra l'altro, le seguenti informazioni:

— ubicazione e indirizzo dell'azienda,

— quantitativo di vegetali e prodotti vegetali distrutti;

e) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte) o da versare per l'attuazione delle misure necessarie;

f) una copia della notifica della comparsa di organismi nocivi effettuata a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva;

g) una prova dei pagamenti di cui sopra.

Articolo 4

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d'Austria e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

Sezione I: Programmi che beneficiano di una partecipazione finanziaria della Comunità pari al 19 % della spesa ammissibile

Stato membro	Regione amministrativa	Organismo nocivo combattuto	Vegetali colpiti	Anno	a	b	Spesa ammissibile (*) (in EUR)	Importo massimo della partecipazione comunitaria (*) (in EUR)
Spagna	Cataluña	Erwinia amylovora	Pero, melo	1998	1	1	61 372	11 661
				1999	2	1	312 380	59 352
Spagna	Castilla-La Mancha	Erwinia amylovora	Varie Rosaceae	1998	1	1	2 710	515
				1999	2	1	5 528	1 050
				2000	3	0,7	11 456	2 177
Spagna	Andalucia	Rhynchophorus ferrugineus	Palme	1996-1997	1 + 2	1	139 666	26 537
				1998	3	0,7	43 074	8 184
				1999	4	0,6	116 956	22 222
				2000	5	0,5	155 661	29 575
Italia	Veneto	Ralstonia solanacearum	Patata	1997	3	0,7	8 423	1 600
				1998	4	0,6	8 180	1 554
				1999	5	0,5	4 958	942
Italia	Emilia Romagna	Ralstonia solanacearum	Patata	1997	3	0,7	1 555	295
				1998	4	0,6	4 090	777
Austria	Tirol	Erwinia amylovora	Melo, pero, altre Rosaceae	1998	1	1	90 014	17 103
Portogallo	Alentejo, Ribatejo e Oeste, Algarve	Tomato Spotted Wilt Virus, Tomato Yellow Leaf Curl Virus	Pomodoro	1996	1	1	551 292	104 745
				1997	2	1	959 437	182 293
						Partecipazione comunitaria (al 19 %)		**470 582**

Sezione II: Programmi che beneficiano di una partecipazione finanziaria della Comunità pari al 40 % della spesa ammissibile

Stato membro	Regione amministrativa	Organismo nocivo combattuto	Vegetali colpiti	Anno	a	b	Spesa ammissibile (*) (in EUR)	Importo massimo della partecipazione comunitaria (*) (in EUR)
Francia	Champagne, Picardie, Nord, Ile de France	Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e Globodera spp.	Patata	1997	1	1	67 248	26 899
							Partecipazione comunitaria (al 40 %)	**26 899**
							Partecipazione comunitaria totale (sezione I + sezione II)	**497 481**

Legenda:

a = Anno di attuazione del programma di eradicazione.

b = Coefficiente di regressione applicato.

(*) = risultante dalla moltiplicazione della spesa ammissibile per il coefficiente di regressione applicato.